REGOLAMENTO (CEE) N. 1152/77 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1977

che fissa i prezzi per la campagna di commercializzazione 1977/1978 nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1151/77 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [3],

visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

considerando che la politica dei mercati e dei prezzi, imperniata su aziende moderne, è lo strumento principale della politica dei redditi in agricoltura; che una tale politica acquista pieno valore soltanto se è integrata nel complesso della politica agricola comune comprendente una politica socio-strutturale dinamica e l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato;

considerando che i prezzi d'intervento e i prezzi indicativi dei principali cereali, nonché il prezzo di riferimento per il frumento tenero da panificazione, devono essere fissati in modo da favorire l'equilibrio tra le diverse produzioni a seconda delle esigenze effettive del mercato, garantendo nel contempo il miglioramento dei redditi agricoli;

considerando che, onde garantire la fluidità sul mercato comunitario dell'orzo e del granturco, è opportuno procedere al loro allineamento totale, tenuto conto del rapporto normale dei valori medi relativi di utilizzazione di questi due cereali nell'alimentazione degli animali; che per evitare un aumento eccessivo del prezzo d'intervento del granturco per la campagna 1977/1978 è tuttavia opportuno ridurre soltanto della metà la differenza esistente tra il prezzo d'intervento unico del granturco e quello dell'orzo considerati come prezzo d'intervento unico comune;

considerando che per il frumento tenero da panificazione è prevista la fissazione del prezzo di riferimento ad un livello corrispondente alla qualità panificabile media; che per il calcolo di tale prezzo occorre tener conto della differenza esistente fra la resa della produzione di questo frumento tenero di qualità panificabile media e quella della produzione di frumento tenero non panificabile, differenza che attualmente può essere valutata al 15 %; che tuttavia, per motivi di equilibrio tra i prezzi del frumento tenero e dei cereali da foraggio, occorre fissare il prezzo di riferimento per la campagna 1977/1978 ad un livello di qualità corrispondente alle esigenze minime richieste per la panificazione;

considerando che per i prodotti di cui al presente regolamento, in applicazione dei criteri di fissazione dei diversi prezzi e delle misure previste per il tasso di cambio da applicare nel settore agricolo, detti prezzi sono fissati ai livelli indicati in allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, i prezzi d'intervento unici per il frumento tenero, l'orzo e il granturco possono essere fissati a un livello non comune per la campagna di commercializzazione 1977/1978.

In tal caso, il prezzo d'intervento unico comune che serve per fissare il prezzo indicativo comune dell'orzo e del granturco è il prezzo d'intervento unico dell'orzo.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, per la campagna di commercializzazione 1977/1978 il prezzo di riferimento per il frumento tenero da panificazione è fissato aggiungendo al prezzo d'intervento unico del frumento tenero un importo che rappresenti la differenza tra la resa della produzione di frumento tenero da panificazione di qualità minima e quella della produzione di frumento tenero non panificabile.

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 93 del 18. 4. 1977, pag. 11.
(4) GU n. C 77 del 30. 3. 1977, pag. 15.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1977/1978 i prezzi nel settore dei cereali sono fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

ALLEGATO

	(unità di conto per 1 000 chilogrammi)	
FRUMENTO TENERO		
Prezzo d'intervento unico comune :		
— in Danimarca		118,10
— in Irlanda		118,63
— nel Regno Unito		111,55
— negli altri Stati membri	120,06	
Prezzo di riferimento qualità panificabile :		
— in Danimarca		133,58
— in Irlanda		132,07
— nel Regno Unito		125,44
— negli altri Stati membri	135,59	
Prezzo indicativo	158,08	
SEGALA		
Prezzo d'intervento unico	128,96	
Prezzo indicativo	155,12	
ORZO		
Prezzo d'intervento unico comune :		
— in Danimarca		118,21
— in Irlanda		116,88
— nel Regno Unito		111,01
— negli altri Stati membri	120,06	
Prezzo indicativo	144,97	
GRANTURCO		
Prezzo d'intervento unico	118,03	
Prezzo indicativo	144,97	
FRUMENTO DURO		
Prezzo d'intervento unico	203,01	
Prezzo indicativo	224,27	

A decorrere dal 1° gennaio 1978 i prezzi d'intervento e di riferimento applicabili nei nuovi Stati membri sono quelli validi negli altri Stati membri.